



IL TRIBUNALE DI COMO

SEZIONE PRIMA CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Collegio composto dai seguenti Magistrati:

Dr.ssa Paola Parlati	- PRESIDENTE
Dr. Marco Mancini	- GIUDICE EST.
Dr. Luciano Pietro Aliquò	- GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

(artt. 47 e 84 e ss CCII)

letto il ricorso del 4.3.2025 con il quale la società DL DECOR SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pt, ha chiesto la concessione del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con riserva ex art 44 comma 1 lett a) CCII;

letto il decreto del 17.3.2025 con il quale il Collegio ha assegnato termine di gg 60 decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto stesso (26 marzo 2025), per il deposito del piano, della proposta e della documentazione ex art 39 CCII nominando commissario giudiziale la Dr.ssa Paola Mello e fissando udienza cartolare al 9.6.2025;

rilevato che entro il prescritto termine la società ha depositato il ricorso ex artt. 40, 44, CCII

udito il giudice relatore;

sentite le parti

esaminato il parere del Commissario Giudiziale;

OSSERVA

Preliminarmente, deve ritenersi sussistere ex art 27 ccii la competenza di questo Tribunale essendo la sede dell'impresa ubicata nel circondario di questo Tribunale (Cermenate, non essendo decorso l'anno a fronte del trasferimento della sede a Lentate sul Seveso - MB - avvenuto il 1.10.2024).

Nella fase di apertura del concordato, e in particolare quello in continuità aziendale, il Tribunale deve valutare ai sensi degli artt 7, 47 e 87 CCII se la proposta di concordato:



a) sia rituale (cioè sussistano i requisiti formali di sottoscrizione della domanda, la documentazione sia completa, siano concretati i presupposti processuali relativi a competenza e legittimazione, i presupposti soggettivi e quello oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza);

b) non sia manifestamente inidonea a soddisfare i creditori e alla conservazione dei valori aziendali (ciò che si risolve in sostanza in “assenza di pregiudizio” per i creditori).

Nella fattispecie, la domanda è stata sottoscritta dal liquidatore.

Il ricorso è stato corredato dal piano concordatario, dalla proposta e dalla documentazione richiesta ex art 39 CCII, fatto salvo l’approfondito esame nell’ulteriore corso della procedura sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario giudiziale ex art 104 e 105 CCII.

Dagli atti acquisiti è risultato che ricorrono i requisiti soggettivi per poter disporre l’ammissione al concordato preventivo poiché la ricorrente:

- è impresa commerciale (nel settore della fabbricazione e commercio di mobili) assoggettabile a liquidazione giudiziale (non si tratta di impresa minore ex art 2 co 1 lett d. CCII poiché le sue dimensioni superano, almeno in un criterio, le soglie al di sotto delle quali non è possibile accedere alla presente procedura di regolazione della crisi), come si apprezza dai bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi prodotti;

- versa in una situazione di squilibrio economico-finanziario che integra gli estremi della oggettiva e conclamata crisi, come risulta dalle affermazioni confessorie contenute nel ricorso, tenuto conto del “deficit” tra i valori di attivo concretamente realizzabili e la situazione passiva esposta.

Il piano concordatario il quale contiene un’analitica indicazione delle cause della crisi; delle strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; delle ragioni per le quali la continuità aziendale è funzionale al soddisfacimento dei creditori; dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

In particolare, la società ha basato la propria proposta di concordato in CONTINUITA’ INDIRETTA sui seguenti pilastri:

1. prosecuzione dell’attività d’impresa attraverso l’affitto del ramo d’azienda a decorrere dal 24.2.2025 in funzione della vendita del ramo d’azienda entro 3 anni;
2. cessione degli assets non più strategici;
3. incasso residui crediti e messa a disposizione liquidità di cassa;
4. finanza esterna messa a disposizione dai soci per euro 700.229,10;
5. azioni di responsabilità verso gli amministratori e azioni revocatorie.

Secondo i valori assunti nel piano, il passivo è pari ad euro 4.422.822,45.

L’attivo stimato, riferibile per lo più ai valori mobiliari (rimanenze magazzino), ammonta a complessivi euro 1.072.423,00 (di cui 85.000 euro per il Commissario Giudiziale).

La proposta concordataria prevede:



- il pagamento al 100% dei crediti di rango prededucibile;
- il pagamento al 100% dei creditori privilegiati fino alla classe 4;
- il soddisfacimento dei creditori privilegiati dalla classe 5 alla classe 8 in percentuali variabili del 7-8 % 18%;
- il soddisfacimento dei creditori chirografi dalla classe 9 alla classe 11 nella percentuale del 20%.

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione in classi appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici. Più precisamente la proposta prevede la suddivisione in 11 classi omogenee dei creditori.

La durata del piano è indicata complessivamente in un arco temporale di 1,5/2 anni (giugno 2027) dall'omologa (ipotizzata nel dicembre 2025).

Infine, il proponente ha rimarcato l'utilità per i creditori della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale attesa la migliore realizzazione dell'attivo realizzabile da una procedura liquidatoria, il pagamento dei canoni nel periodo di continuità conseguentemente all'affitto d'azienda ed il venir meno, in caso di liquidazione giudiziale, della finanza esterna.

Il Commissario Giudiziale non ha formulato alcun rilievo critico, nemmeno in ordine alla astratta incompatibilità del piano di continuità prospettato dalla ricorrente rispetto allo stato di liquidazione in cui si trova.

Sul punto, il Collegio rileva che, seppur è vero che lo stato di liquidazione - segnando il venir meno della continuità aziendale - rende in astratto maggiormente problematica la predisposizione di un piano concordatario, tuttavia tale rilievo non pare ostativo all'ammissione del concordato, poiché la società propone la prosecuzione indiretta dell'attività almeno per un triennio sia pur in funzione della liquidazione del suo patrimonio.

D'altra parte, il Collegio rileva che la protrazione dello stato di liquidazione dopo l'eventuale omologa (a fronte del venir meno della sospensione dell'operatività degli artt. 2446 co 2 e 3; 2447, 2482 bis, commi 4,5 e 6, e 2482 ter c.c., 2484 n 4 e 2545 duodecies cc, come previsto dall'art. 89 CCII) potrebbe tradursi in un aggiramento del diritto societario in tema di conservazione del capitale sociale e di scioglimento della società per riduzione o perdita dello stesso.

Se, ai sensi dell'art 89 CCII, le regole civilistiche in tema di conservazione del capitale sociale e di scioglimento della società per riduzione o perdita dello stesso, non trovano applicazione sino all'omologazione del concordato preventivo, tuttavia la società ricorrente deve porsi il problema del venir meno degli effetti dell'art 89 CCII dopo l'omologazione, quando le relative disposizioni civilistiche tornerebbero pienamente operative.

Anche volendo aderire ad un orientamento dottrinale secondo cui l'operatività delle anzidette disposizioni civilistiche rimanga sospesa anche dopo l'omologazione, fino alla completa esecuzione del concordato, è auspicabile - tenuto conto che il concordato ha natura di concordato in continuità - che la deroga alle norme sulla ricostituzione del capitale minimo o sulla trasformazione regressiva della società nella fase di esecuzione del piano sia convenzionalmente assentita dai creditori, ritenendosi possibile la prevalenza della disciplina negoziale del concordato su quella civilistica, come consentito del resto, in caso di continuazione dell'attività aziendale, dall'art 64 CCII.



Ovviamente tale opzione postula che venga predisposta una modifica del piano concordatario che, una volta posto al voto informato dei creditori, configuri una rinuncia da parte dei creditori a far valere le responsabilità derivanti dall'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter, 2485 e 2486 c.c. ivi compresa quella per la prosecuzione dell'attività aziendale, in assenza di capitale minimo, per tutta la durata del piano e l'esecuzione dello stesso.

Esaminato il parere favorevole espresso dal commissario giudiziale (fatta salva ogni più adeguata verifica in punto di fattibilità economica del piano in funzione della massima soddisfazione dei creditori oltre che di garanzia dell'applicazione del diritto societario alla luce dell'art 89 CCII) ed esaminata l'attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, entrambi si esprimono sulla idoneità del piano ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Come noto, quando il piano si fonda sulla continuità aziendale, alla stregua della migliore dottrina, il vaglio del Tribunale si concentra essenzialmente su profili di ammissibilità, anzitutto giuridica, della domanda di accesso, senza sindacare la fattibilità (economica) del piano (ossia la convenienza o meno della proposta rimessa ai creditori), se non quando appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato, oltre poi alla corretta formazione delle classi (cioè che le classi non alterino l'ordine delle prelazioni; all'interno di ciascuna classe il trattamento sia paritario; la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisione dei creditori in classi, ex artt. 84 e 85 CCII), sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

Il Collegio ritiene che gli argomenti svolti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al miglior interesse dei creditori siano condivisibili, pur nel difficile giudizio di verosimiglianza di previsioni di stima che sorreggono il piano, ferma restando la perplessità in ordine alla sospensione degli obblighi previsti dal diritto societario.

La proposta concordataria garantisce una specifica utilità economica a tutto il ceto creditorio e garantisce la conservazione dei valori aziendali attraverso la "continuità indiretta" seppur in funzione della dismissione degli asset. Infine, l'alternativa alla procedura concordataria ossia la liquidazione giudiziale causerebbe una riduzione delle aspettative dei creditori, soprattutto per il venir meno della finanza esterna.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, apparendo la proposta ammissibile oltre che il piano non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori.

Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche e alle comunicazioni ex art.104 CCII; procederà inoltre alle operazioni di cui all'art.105 co I CCII, con inventario del patrimonio, redazione e deposito di relazione particolareggiata sulle cause del dissesto (precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza), sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, deposito da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Inoltre, il CG, in osservanza delle ulteriori previsioni di cui all'art.105 CCII illustrerà tra l'altro con relazione integrativa qualora emergano eventuali informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione consapevole del



voto, comunicandola ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

P.Q.M.

visti gli artt. 7, 47, 84, 87, 105, e 107 CCII;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società DL DECOR srl IN LIQUIDAZIONE

nomina

giudice delegato per la procedura il Dr Marco MANCINI;

conferma

la nomina del commissario giudiziale Dr.ssa Paola Mello;

stabilisce

che le operazioni di voto avranno inizio il giorno 10.11.25 ore 9:00 e termineranno il giorno 15.11.25 ore 19:00 disponendo che i creditori facciano pervenire telematicamente il proprio voto all'indirizzo di posta elettronica del commissario giudiziale;

fissa

il termine perentorio del **23.7.2025** per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della società proponente della somma di Euro 17.000,00, su conto corrente intestato alla procedura aperta presso istituto di credito che sarà comunicato dal Commissario Giudiziale;

assegna

al Commissario Giudiziale termine di giorni 10 per la comunicazione del presente decreto ai creditori, anche per le comunicazioni di cui all'art.104 CCII;

stabilisce

ai sensi dell'[art. 94, quarto comma, c.c.i.i.](#) che non è necessaria alcuna autorizzazione del Giudice delegato per tutti gli atti indicati al secondo comma della citata disposizione di valore inferiore ad Euro 5000,00;

manda

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente, al Commissario Giudiziale, al Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 9.6.2025

Il Presidente

